



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 14/82 DEL 22.05.2024

Oggetto: Aiuti agli allevatori ovini per acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al libro genealogico degli ovini di razza sarda, annualità 2024-2025 – L.R. 29 dicembre 2023, n. 19 “Bilancio di previsione 2024-2026”, e deliberazione della Giunta regionale n. 2/1 del 18 gennaio 2024. Importo programmato: euro 1.000.000, di cui euro 500.000 a valere sul Bilancio regionale 2024 ed euro 500.000 a valere sul Bilancio regionale 2025 (missione 16 - programma 01 - titolo 2, PdCF U.1.04.01.02.017, macroaggregato 203, CDR 06.01.05, U.P.B. S06.04.009, Cap. SC09.2228).

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 2/1 del 18 gennaio 2024, concernente “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2024-2026, legge regionale 29 dicembre 2023, n. 19 (pubblicata sul BURAS n. 72 del 30 dicembre 2023)”, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare aiuti agli allevatori ovini per acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al libro genealogico degli ovini di razza sarda, annualità 2024-2025.

Per le finalità di cui sopra, in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 27/18 del 9 luglio 2021, che identificano l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna) quale “Soggetto attuatore”, così come definito dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), l'Assessore propone, dunque, di trasferire all'Agenzia LAORE Sardegna tali risorse, per complessivi euro 1.000.000, di cui euro 500.000 a valere sul bilancio 2024 e euro 500.000 a valere sul bilancio 2025 (missione 16, programma 01, titolo 2, PCF U.1.04.01.02.017, macroaggregato 203, U.P.B. S06.04.009, capitolo SC09.2228).

L'intensità degli aiuti e le modalità di erogazione sono definite, con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento



dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352), entrato in vigore il 1 gennaio 2014.

L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a ciascuna “impresa unica”, come definito dall'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) 1408/2013, non può superare il limite di euro 25.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (l'anno finanziario in cui viene concesso il premio e di due anni finanziari precedenti).

In seguito a verifiche intercorse tra gli uffici dell'Assessorato e l'Ente selezionatore AssoNaPa (Associazione Nazionale della Pastorizia), che detiene i libri genealogici degli ovini sul territorio nazionale, visto anche quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 52/2018, le razze di libro presenti sul territorio regionale sono la “Pecora sarda” e la “Nera di Arbus”.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone, pertanto, che per il 2024 e 2025 siano applicati i seguenti criteri e modalità di attuazione dell'intervento:

- requisiti di ammissibilità dei beneficiari: i beneficiari dell'aiuto sono allevatori (singoli o associati) iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Anagrafe regionale delle imprese agricole;
- riproduttori ovini: sono ammissibili all'aiuto gli acquisti di riproduttori ovini maschi:
 1. appartenenti alle seguenti razze: Nera di Arbus e Pecora di Razza sarda;
 2. iscritti al libro genealogico (conservazione o selezione) detenuto dall'Ente selezionatore (AssoNaPa);
 3. di genotipo omozigote resistente alla scrapie (ARR/ARR);
 4. iscritti alla Banca dati nazionale di Teramo (BDN);
 5. di età compresa tra i 6 e i 36 mesi;
- il riproduttore dovrà permanere nell'allevamento acquirente per un minimo di 3 anni;
- l'aiuto è concesso una sola volta per riproduttore e non sono ammissibili spese sostenute per l'acquisto di riproduttori ceduti tra allevamenti contraddistinti con lo stesso codice allevamento ASL, oppure compravendite di riproduttori tra allevatori legati da rapporto coniugale, da parentele sino al secondo grado o, infine, tra soggetti giuridici e altri soggetti che figurino nella compagine societaria del venditore/acquirente;
- requisiti dell'allevamento: la soglia minima per accedere agli aiuti è pari a 20 capi femmine per



la Nera di Arbus e 40 capi femmine per la Razza sarda (così come da Registro presente nella Banca dati nazionale di Teramo). È concesso un massimo di acquisti pari a 7 riproduttori maschi per allevatore (azienda), ovvero 1 ogni 20 femmine per la Nera di Arbus e 1 ogni 40 femmine per la Pecora sarda;

- non sarà applicata nessuna soglia per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in agricoltura;
- intensità dell'aiuto e spesa massima ammissibile: l'intensità dell'aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile per l'acquisto dei riproduttori, aumentata al 50% per i giovani agricoltori e per i beneficiari i cui allevamenti sono localizzati nelle zone montane e svantaggiate. Qualora ricorrano entrambe le condizioni, giovane agricoltore e allevamento in zone montane e svantaggiate, l'intensità dell'aiuto è del 60% della spesa ammissibile;
- la spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi di "Pecora sarda" è stata parametrata secondo i prezzi medi nazionali ISMEA sulla piazza di Oristano anno 2023. Per i riproduttori maschi della "Nera di Arbus", non presente sul portale ISMEA, sono state effettuate apposite ricerche presso gli allevatori regionali:

		6-12 mesi (euro)	12-24 mesi (euro)	24-36 mesi (euro)
Agnelli/Arieti	Sarda	900	1400	2.250
Agnelli/Arieti	Nera di Arbus	500	1000	1200

- ai fini dell'ammissibilità della spesa, la fattura quietanzata dovrà essere accompagnata da un certificato rilasciato dall'Ente selezionatore riconosciuto che attesti l'appartenenza del soggetto al relativo libro genealogico o registro anagrafico di razza, l'età e il certificato genetico attestante l'omozigosi di resistenza alla scrapie (ARR/ARR). I pagamenti devono essere effettuati tutti con bonifico bancario o altro metodo tracciabile;
- modalità e criteri di erogazione degli aiuti: ai fini dell'erogazione dell'aiuto l'Agenzia LAORE Sardegna predispose un apposito bando, ne gestisce la pubblicazione e elabora la modulistica a supporto delle domande, gestisce l'istruttoria delle domande e evade le richieste dei beneficiari in base all'ordine cronologico-protocollare. L'aiuto verrà erogato, fino ad esaurimento del fondo stanziato, in forma di rimborso previa verifica dei requisiti di



ammissibilità e in presenza delle fatture che attestino l'acquisto dei riproduttori. Il rimborso delle spese sostenute, sarà subordinato al rispetto dei massimali fissati dal Reg. CE n. 1408 /2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2019 /316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e in conformità a quanto previsto dal decreto assessoriale del 28 agosto 2020, n. 3128/DecA /30. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a ciascuna "impresa unica", come definito dall'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) 1408/2013, non può superare il limite di euro 25.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (l'anno finanziario in cui viene concesso il premio e di due anni finanziari precedenti);

- l'Agenzia regionale LAORE Sardegna erogherà gli aiuti sino a concorrenza della capienza, per ciascuna annualità contabile, del proprio capitolo di spesa delle somme che saranno trasferite.

L'Assessore propone, inoltre, che la Giunta regionale lo autorizzi ad adottare ulteriori atti, per migliorare l'attuazione dell'intervento, senza che si alterino gli obiettivi e gli indirizzi generali approvati dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di trasferire all'Agenzia LAORE Sardegna euro 1.000.000, ai fini dell'erogazione di aiuti agli allevatori ovini per acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti nel libro genealogico degli ovini di razza sarda, annualità 2024-2025, legge regionale 29 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione 2024-2026) e deliberazione della Giunta regionale n. 2/1 del 18 gennaio 2024, di cui euro 500.000 a valere sul Bilancio regionale 2024 e euro 500.000 a valere sul Bilancio regionale 2025 (missione 16, programma 01, titolo 2, PdCF U.



- 1.04.01.02.017, macroaggregato 203, CDR.06.01.05, U.P.B. S06.04.009, capitolo SC09. 2228);
- di approvare i criteri e le modalità di attuazione illustrati in premessa e allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, "Direttive di attuazione relative agli aiuti agli allevatori ovini per acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al libro genealogico, annualità 2024-2025";
 - di incaricare l'Agenzia regionale LAORE Sardegna, in qualità di soggetto attuatore, di predisporre il bando, gestirne la pubblicazione e la modulistica e di erogare gli aiuti, sino a concorrenza della capienza del proprio capitolo di spesa delle somme che saranno trasferite, in base alla registrazione cronologico-protocollare delle domande presentate, previa verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dalle direttive allegate alla presente deliberazione;
 - di attuare gli interventi rappresentati da aiuti a favore degli allevatori ovini indicati in premessa, nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
 - di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare eventuali atti ulteriori e necessari per migliorare l'attuazione del presente intervento, senza che si alterino gli obiettivi e gli indirizzi generali approvati dalla Giunta regionale.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

La Presidente

Alessandra Todde